

STATUTO

LA SACRA FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC LOCALITA'
SANTA DOMENICA SNC

Numero REA: RC - 184497

Codice fiscale: 02702260809

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-12-2011 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n. 13589 di Raccolta	
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"LA SACRA FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	E' costituita con sede nel Comune di REGGIO CALABRIA, ai sensi della legge 381/1991, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile, la società cooperativa sociale denominata:	
	"LA SACRA FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Assemblea dei soci, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria ne' succursale anche altrove. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci.	
	La cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.	
	ART. 2	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci a norma di legge.	
	TITOLO II	
	SCOPO OGGETTO	
	ART. 3	
	La cooperativa, che non ha scopo di lucro ed e' retta e disciplinata dai	

	principi della mutualità, si propone di svolgere la propria attività' mutuali-	
	stica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indica-	
	to, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento	
	ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamen-	
	to da predisporre ed approvare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2521	
	c.c. nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli am-	
	ministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei con-	
	fronti dei soci. In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza,	
	la società, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo ed il loro	
	interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici di cui, tra l'altro al re-	
	golamento sopra citato, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini.	
	La Società potrà svolgere sia le attività previste dalla lettera a) sia quelle	
	previste dalla lettera b) dell'art. 1 della legge n. 381/1991.	
	In particolare, la Società, potrà, ai sensi della lettera a) del detto art. 1):	
	tutela, assistenza sanitaria, sociale, educativa, riabilitativa ed economica	
	dei minori e degli anziani, attraverso lo svolgimento di attività di gestione	
	di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;	
	gestione stabile o temporanea, in conto proprio o per conto terzi, di atti-	
	vità e servizi ludici e didattici, centri di accoglienza, di socializzazione, ca-	
	se-albergo per anziani, servizi domiciliari di assistenza, attività di formazio-	
	ne e consulenza per le famiglie, attività di sensibilizzazione ed animazione	
	della comunità locale ove opera al fine di renderla più consapevole e di-	
	sponibile all'attenzione ed all'accoglienza dei minori e degli anziani in stato	
	di bisogno, attività di promozione dell'impegno delle istituzioni a favore dei	

	diritti dell'infanzia e degli anziani.	
	Inoltre la Società potrà, ai sensi della lettera b) del detto art. 1), gestire le	
	seguenti attività dirette a favorire l'inserimento lavorativo di persone svan-	
	taggiate:	
	- assumere tutte le iniziative che riterrà opportune per la valorizzazione	
	e la fruizione dei beni culturali e tutte le iniziative che riterrà utili nel setto-	
	re della cultura, delle tradizioni popolari, degli itinerari turistico-culturali,	
	della tutela ambientale, delle attività ricreative e del tempo libero e dello	
	sport e delle attività turistiche;	
	- gestire alberghi, ristoranti, camping, stabilimenti balneari, termali e pi-	
	scine, impianti sportivi, sale cinematografiche e teatri;	
	- realizzare e gestire spettacoli sia all'aperto che in ambienti chiusi, sot-	
	toscrivendo opportune convenzioni con enti pubblici e privati;	
	- organizzare gruppi di lavoro per la riqualificazione dell'artigianato locale;	
	- organizzare tornei di qualsiasi genere, mostre, convegni ed iniziative a	
	carattere promozionale, gite turistiche nazionali ed internazionali;	
	svolgere attività di indagine e di promozione nel settore dell'agricoltura e	
	dell'agriturismo; conseguentemente, tra l'altro, potrà organizzare aziende	
	agricole e zootecniche anche su terre incolte o malcoltivate, di proprietà	
	del demanio comunale o statale o di privati, nonchè organizzare e gestire	
	corsi per la formazione, la qualificazione e riqualificazione professionale.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto socia-	
	le o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè	
	compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute neces-	
	sarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia diret-	

	tamente o indirettamente, attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	La società potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutti gli atti e le operazioni necessari, utili o connessi per il raggiungimento dell'oggetto sociale. essa potrà, tra l'altro, sempre in via strumentale e non come attività prevalente, con esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico, assumere finanziamenti e mutui; ricevere e prestare avalli, fidejussioni ed altre garanzie personali e reali, in favore di soci o di terzi, anche a titolo gratuito; assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in associazioni, enti, consorzi o altre società o imprese aventi oggetto analogo ed affine o comunque connesso al proprio. per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo e di integrare la propria attività con quella degli altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	Nel rispetto delle norme di legge la Società potrà, pertanto, effettuare tutte le operazioni economiche, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili per lo svolgimento delle attività d'impresa; potrà ricevere prestiti dai soci secondo le modalità fissate da apposito regolamento; potrà assumere interessenze o partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative o legate al movimento cooperativo, anche se costituite in forma	

	non cooperativa; potrà aderire ad altri enti od organismi economici, mora-	
	li, culturali, assistenziali; potrà partecipare con oblazioni a tutte quelle ini-	
	ziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi del mutuo soccorso ed	
	i legami di solidarietà, potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazioni	
	messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Provincie e Comuni, nonché da	
	Enti Pubblici e Privati e dalla Comunità Europea.	
	La Cooperativa persegue la collaborazione istituzionale con ogni altro sog-	
	getto pubblico e privato operante nel settore dei servizi alla persona. Le	
	forme di collaborazione per la gestione dei servizi sono disciplinate me-	
	diate convenzione.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa si avvale delle	
	prestazioni lavorative dei propri soci, salvo il ricorso a collaborazioni ester-	
	ne nei casi in cui se ne presenti l'esigenza.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici	
	o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimen-	
	to delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare	
	le provviste disposte dalla C.E.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti lo-	
	cali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o u-	
	tili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finaliz-	
	zate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31	
	gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà	

	assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai re-	
	golamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato dall'assemblea.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La cooperativa intende beneficiare di tutte le leggi in materia di coopera-	
	zione, invocando ogni agevolazione e richiedendo ogni contributo o bene-	
	ficio diverso previsto da leggi regionali, nazionali e dell'unione europea e-	
	manate ed emanande.	
	La Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qual-	
	siasi forma, in imprese, aziende e società che svolgano attività analoghe o	
	comunque connesse o accessorie: dare adesioni e partecipazioni alle asso-	
	ciazioni di categoria del movimento cooperativo e ad enti ed organismi e-	
	conomici, cooperativi, consortili ed associativi al fine di consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigio-	
	namenti e il credito; partecipare con i propri prodotti ad esposizioni, in Ita-	
	lia ed all'Estero, con allestimento di stando propri: promuovere e gestire	
	corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale nei set-	
	tori di attività, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di occupazione.	
	La Cooperativa non può esercitare attività finanziaria nei confronti del	
	pubblico.	

	La Cooperativa potrà anche partecipare alla costituzione di gruppi coope-	
	rativi paritetici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2545-septies c.c.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 4	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabili-	
	to dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche:	
	a) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che vanti-	
	no una preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;	
	b) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che abbia-	
	no una preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza pro-	
	fessionale atta alle mansioni da svolgere anche in funzione dell'avviamen-	
	to al lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	c) le persone svantaggiate, così come definite dalla legge 381/91, compa-	
	tibilmente con il loro stato soggettivo;	
	d) i volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente	
	per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, il cui nu-	
	mero non può superare la metà del numero complessivo dei soci ed a cui	
	potrà esser corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente so-	
	stenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa	

	sociale per la totalità dei soci.	
	Possono, altresì, essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei	
	cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle coo-	
	perative sociali.	
	Possono, infine, esser soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che	
	siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutua-	
	listico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della	
	cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economi-	
	ca della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione	
	alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio	
	mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa o partecipano	
	a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovi-	
	no, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.	
	A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati eco-	
	nomici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministra-	
	tivi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della so-	
	cietà.	
	ART. 5	
	-Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo	
	amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:	

	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	
	c) il numero delle quote del valore di Euro 100,00 (cento) cadauna che si	
	propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale	
	non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del codice civile;	
	d) versamento del sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo	
	cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto,	
	delibera sulla domanda e comunica al richiedente la propria deliberazione.	
	Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni	
	dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito	
	al ricorso è inappellabile.	
	I soci cooperatori possono essere ammessi in una categoria speciale ai	
	sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 2527 c.c.	
	ART. 6	
	Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto	
	d), se e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le	
	quote di cui al precedente articolo 6.	
	ART. 8	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini pre-	
	visti dal successivo articolo 22;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legal-	

	mente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esi-	
	genze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai	
	sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA – ESCLUSIONE	
	ART. 9	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa	
	di morte o scioglimento della persona giuridica socia. Per i soci lavoratori	
	si perde automaticamente anche quando viene meno il rapporto di lavoro	
	per licenziamento, dimissioni ecc.	
	ART. 10	
	I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché	
	ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione	
	al lavoro o di trasferimento.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a	
	norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro ses-	
	santa giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'Organo amministrativo	
	de-ve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale compe-	
	tente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del prov-	
	vedimento di accoglimento della domanda.	

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ART. 11

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 12

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle

	quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad al-	
	tro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo.	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dall'articolo 8;	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della pre-	
	stazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutualistici.	
	Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale compe-	
	tente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel	
	libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'e-	
	saurimento del procedimento di opposizione.	
	ART. 13	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono es-	
	sere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso	
	presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.	
	ART. 14	
	I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso	
	del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il so-	
	vrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove	
	ver-sato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed	

	e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al	
	capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa	
	fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile,	
	si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione	
	del bilancio.	
	In ogni caso l'Organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile	
	giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimbor-	
	so fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate	
	con la corresponsione dei relativi interessi legali.	
	ART. 15	
	In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da	
	lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previ-	
	ste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni succes-	
	sivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia ve-	
	rificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di	
	subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di e-	
	redi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministra-	
	tivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con de-	
	cisione inappellabile.	
	ART. 16	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovran-	

	no richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla sca-	
	denza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli	
	15 e 16.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta	
	di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o di-	
	chiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla ri-	
	scossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e	
	quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva	
	straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pa-	
	gamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ri-	
	cevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga	
	dichiarato lo stato di insolvenza della società.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ART. 17	
	Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di	
	trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavo-	
	ratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e	
	la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale,	
	che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai con-	
	tratti collettivi di categoria in quanto applicabili.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo ammini-	

	strativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze	
	di legge.	
	ART 18	
	Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione	
	dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indetermina-	
	to rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di	
	necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assen-	
	te dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospe-	
	so dal lavoro a tempo indeterminato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma	
	precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro	
	rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; sal-	
	vo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto,	
	all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti	
	in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre	
	eventualità analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART.19	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di	
	quote ciascuna di valore nominale di euro 100,00 (cento). Nessun socio	
	potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i	

	massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di	
	cui all'art.23;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quo-	
	te non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei so-	
	ci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-	
	tenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito	
	a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investi-	
	menti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere im-	
	piegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patri-	
	monio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sotto-	
	scritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	ART. 20	
	Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più solu-	
	zioni e più precisamente:	
	a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difet-	
	to, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di	
	beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le	
	disposizioni in materia previste dal codice civile.	

ART. 21	
Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a	
vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo	
ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo ar-	
ticolo.	
In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prela-	
zione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole	
e condizioni:	
- il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comuni-	
care, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli al-	
tri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.	
Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevi-	
mento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando,	
sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio	
alienante la propria volontà in tal senso.	
Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.	
Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli	
da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i	
soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di tren-	
ta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ri-	
correre al Collegio Arbitrale, promuovendone la costituzione con richiesta	
indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società	
che provvederà a nominare tre arbitri che, riuniti in collegio, funzio-	
neranno con i criteri di cui all'art. 37 del presente statuto.	
Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la	

	cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e	
	ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al	
	socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.	
	Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno	
	esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.	
	ART. 22	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine	
	di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione	
	del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario,	
	da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme	
	legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno esse-	
	re specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il con-	
	seguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il caratte-	
	re cooperativo della società, nonché quant' altro richiesto dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui	
	annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli	
	ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdi-	
	te.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai	
	divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società	
	che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui al-	

	l'art.12 della legge 16 dicembre 1977 n.904;	
	b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa	
	aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela	
	del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.	
	C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, quest'ultima	
	ne sarà la destinataria. Si applica il D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In di-	
	fetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro	
	(apposito capitolo del bilancio statale);	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai	
	fini mutualistici ;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà	
	stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare,	
	in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari	
	di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci	
	cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in	
	base alle quote da questi ultimi detenute;	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad	
	aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo	
	limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei	
	prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istitu-	
	to nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello del-	
	l'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto	

	sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della	
	società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad	
	integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle	
	previsione del 3^ comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601 e	
	dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione	
	del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative	
	di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per	
	appalti di lavori pubblici);	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio al-	
	la costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui	
	alle lettere c), d) e) e f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto	
	indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera	
	a) o a quello previsto dalla lettera g.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire	
	ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle	
	percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella	
	società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali pre-	
	stazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci so-	
	no contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio	
	sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la per-	
	centuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta	

	della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle tota-	
	li. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi)	
	in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissio-	
	ne, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legi-	
	slativo.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 23	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l' Organo amministrativo;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio op-	
	pure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbli-	
	gatorietà.	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ART. 24	
	La convocazione dell' assemblea deve effettuarsi mediante avviso, conte-	
	nente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Ita-	
	lia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fis-	
	sata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomanda-	
	ta, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affig-	
	gersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.	

	La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, an-	
	che con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio	
	ne abbia avuto ricezione.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avvi-	
	so di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazio-	
	ne quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movi-	
	mento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui	
	ha sede la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si	
	re-puta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e presenti o consta che siano presenti o informati	
	l'Organo amministrativo e tutti i sindaci effettivi, se nominati.	
	L' Organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella	
	obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione	
	delle assemblee.	
	ART. 25	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bi-	
	lancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli ammini-	
	stratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci	
	qualora nominati o i gettoni di presenza per il triennio;	

	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su pro-	
	posta dell' organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci qualora	
	nominati;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati	
	alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame	
	dall'Organo amministrativo.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od ecce-	
	zionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla	
	chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti	
	alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettaglia-	
	tamente descritti e giustificati nella nota integrativa.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo cre-	
	da necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle ma-	
	terie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dal-	
	la data della richiesta.	
	L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare	
	sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato del-	
	la cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere il-	
	lustrati dall'Organo amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne	
	facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assem-	
	blea che deve discuterli.	
	ART 26	

	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	ART. 27	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.	
	ART. 28	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circola-	

	zione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti fi-	
	nanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art.	
	2541 del Codice Civile.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote posse-	
	dute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno esse-	
	re attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e se-	
	guenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle	
	S.r.l.	
	ART. 29	
	L'assemblea, è presieduta dall'Amministratore unico, dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente	
	dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoria-	
	mente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un	
	notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 30	
	La Società può essere amministrata alternativamente da un Consiglio di	
	Amministrazione o da un Amministratore unico. Il Consiglio di Ammini-	
	strazione che è composto di un numero di consiglieri da tre a nove. I	
	mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati	
	amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comun-	

	que sempre costituita da soci cooperatori.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'as-	
	semblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività colle-	
	giale.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente,	
	determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chia-	
	mati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della	
	Società.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può de-	
	legare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni	
	ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo	
	che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un gior-	
	no prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	L'organo amministrativo e' investito dei più ampi poteri per la gestione	
	della società.	
	Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all'Organo amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	

	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra	
	gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobilia-	
	ri, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare al-	
	le ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing	
	presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, e-	
	stinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazio-	
	ne in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte	
	le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare,	
	scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o	
	servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà at-	
	tribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il diret-	
	tore determinandone le funzioni e la retribuzione;	
	h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni	
	e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei	
	soci, con deliberazione motivata;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della leg-	
	ge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;	
	m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di presti-	

	ti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale;	
	n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi	
	non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.	
	L'Organo Amministrativo resta in carica a tempo indeterminato, salvo di-	
	missioni o revoca e i suoi membri sono rieleggibili. Si applicano in ogni ca-	
	so le norme che disciplinano le società a responsabilità limitata.	
	ART. 31	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a	
	sostituirli nei modi di legge per cooptazione.	
	ART. 32	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la	
	firma sociale. Gli stessi poteri ha l'Amministratore Unico.	
	Il Presidente o, in alternativa, l'Amministratore Unico perciò è autorizzato	
	a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive	
	e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può	
	delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del	
	Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per	
	singoli atti o categorie di atti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile	

	nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o	
	la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni	
	spettano al Vice Presidente.	
	IL COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 33	
	Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o	
	quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si	
	comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabi-	
	li. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La no-	
	mina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.	
	I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.	
	ART. 34	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della Coo-	
	perativa, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta	
	la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle ri-	
	sultanze dei libri contabili e delle scritture ed assolve a tutte le altre fun-	
	zioni attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmen-	
	te ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti pe-	
	riodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche indivi-	
	duale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Organo Amministrativo e il Col-	
	legio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella ge-	

	stione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 35	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art.	
	2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, sce-	
	gliendoli preferibilmente fra i soci.	
	ART. 36	
	In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi e-	
	ventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incre-	
	mento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione che ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rap-	
	presentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta	
	ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, que-	
	st'ultima ne sarà la destinataria. In difetto di adesione tale versamento	
	andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio sta-	
	tale).	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 37	
	Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge ri-	
	chiede l'intervento obbligatori del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra	
	i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i	
	membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in	

	dependenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del pre-	
	sente statuto e che possa formare oggetto di compromesso in quanto ri-	
	guardante diritti disponibili, è assoggettata alla procedura di conciliazione	
	di cui agli 38 e seguenti del Decreto legislativo n. 5 del 2003 e successive	
	modifiche e integrazioni In caso di esito negativo della detta procedura la	
	controversia è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e	
	secondo diritto.	
	L'arbitro è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione	
	la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanza-	
	ta in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il Presidente designato	
	non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla scadenza	
	del suddetto termine, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la So-	
	cietà ha la sede legale. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della	
	Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 38	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo amministrativo	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-	
	l'approvazione dei soci riuniti in assemblea.	
	ART. 39	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotta le norme previste della	
	legge per le società a responsabilità limitata ai sensi e per gli effetti di cui	
	all'art. 2519 del codice civile.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si	

	applica la previsione di cui all'art. 2545 octies del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve es-	
	sere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'as-	
	semblea straordinaria.	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vi-	
	gente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.	
	cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrativo nell'apposito al-	
	bo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.	
	Firmato Romano Leonardo	
	Firmato Romano Paolo	
	Firmato Romano Maria Luisa	
	Firmato Sansone Rosa	
	Firmato Saraceno Rosa	
	Firmato Saraceno Rita	
	Firmato Romano Massimiliano	
	Firmato Romano Venusia Emanuela	
	Firmato Liliana Anna Maria	
	Firmato Avv. Salvatore Federico Notaio	
	Tabellione del Notaio	